

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Manifestazione di interesse per l'affidamento diretto di "Facilities Service per servizi di supporto alle iniziative culturali del Municipio Roma IX Eur, per le annualità 2024/2026."

Art.1 - Oggetto del contratto e norme regolatrici

Il presente documento contiene le condizioni di contratto, tecniche ed amministrative, per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di facilities service per servizi di supporto alle iniziative culturali del Municipio Roma XI Eur per le annualità 2024/2026

L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio che dovrà essere eseguita dal Fornitore in relazione e dipendenza di singoli Ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione (che assumano valenza di contratti applicativi dell'Accordo quadro).

Le presenti condizioni particolari di contratto integrano le condizioni stabilite dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- il D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi: Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento, per la parte applicabile ancora in vigore);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. *"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. *"Codice delle leggi antimafia"*;
- la L. n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- la L. n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* come modificato dall'art. 7 del D. .L n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e dal Regolamento UE n. 2016/679;
- il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e i. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*;
- il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 *"Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*;
- il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 *"secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90"*.
- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto ni data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;

Roma Capitale

Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma
Telefono +39 06 696 12 802/804
E-mail direzionetecnica.mun09@comune.roma.it
PEC protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it

- il "Patto di integrità" al di cui al PTPCT 2020-2022 di Roma Capitale, allegato 6;
- il "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.AC. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e i.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Art. 2 - Descrizione dei servizi

Il servizio richiesto prevede la disponibilità quotidiana, festivi e non festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, di personale qualificato per la realizzazione dei servizi sotto elencati, da svolgersi previa richiesta, inviata con anticipo fino a 24 ore prima dello svolgimento del servizio richiesto, con comunicazione della Direzione Tecnica del Municipio Roma IX Eur - Ufficio Supporto Progetti Strategici Municipali, Cultura e Turismo,

I servizi previsti dalla presente procedura sono i seguenti:

- **Servizio di Allestimento e Piccola Manutenzione:** fino a tre unità di personale da incaricare contemporaneamente, per servizi di allestimento comprensivi del facchinaggio, e piccola manutenzione edile di base, inclusa l'apertura e chiusura degli accessi allo Spazio Culturale "Ex Vaccheria".
- **Servizio di Pulizie Accessorie:** fino a due addetti da incaricare contemporaneamente, per servizi di pulizie accessorie in occasione degli allestimenti e delle piccole manutenzioni, a supporto del servizio reso disponibile dal Dipartimento, anche finalizzate al presidio dei bagni degli spazi culturali durante lo svolgimento delle manifestazioni, oltre alla pulizia pre e post evento;
- **Servizio di Sicurezza non Armata:** fino a due operatori di sicurezza non armata da incaricare contemporaneamente, ad integrazione e supporto del servizio di sicurezza messo a disposizione dal Dipartimento;
- **Servizio di Operatori Informatici/Audio/Luci:** fino a due operatori per il servizio di assistenza informatica/audio/luci da incaricare contemporaneamente, a supporto del personale del Municipio Roma IX Eur, per la gestione di attrezzature audiovisive, inclusi microfoni e proiettori, nonché l'illuminazione degli spazi culturali, secondo le necessità dell'evento;
- **Servizio di Accoglienza e Receptionist:** fino a due operatori per il servizio di accoglienza e receptionist da incaricare contemporaneamente, a supporto dei servizi già in essere;
- **Servizio di trasporto di cose e persone:** fino a due operatori per il servizio di trasporto da incaricare contemporaneamente, inquadrati con contratto assimilabile al facchinaggio, per lo spostamento di contenute finiture di arredo e allestimenti (sedie, piante, e similari) tra le diverse sedi e spazi culturali del Municipio IX, e per il trasporto di persone nella misura di massimo 9 persone, con adeguati mezzi di trasporto.

Art. 3 - Requisiti per i Fornitori

Il fornitore selezionato deve aderire a criteri che attestino la sua idoneità e competenza nel fornire i servizi richiesti. Questi criteri sono essenziali per garantire la qualità, l'affidabilità e la conformità dei servizi alle esigenze specifiche del committente.

Di seguito sono dettagliati i requisiti che il fornitore è tenuto a soddisfare:

Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

Il fornitore deve essere regolarmente iscritto al MEPA, garantendo così l'accesso a un'ampia gamma di opportunità di appalto e la conformità ai principi di trasparenza, efficienza e competizione che regolano gli acquisti pubblici in Italia.

Competenze Specifiche

È richiesta la dimostrazione di competenze specifiche nei servizi specifici richiesti come specificati nel presente capitolato. Questo include la capacità di gestire le complessità e le specificità operative che caratterizzano le iniziative culturali del Municipio Roma XI Eur.

Certificazioni

Il fornitore deve possedere o dimostrare l'accesso a personale con certificazioni adeguate che attestino le competenze professionali nei rispettivi campi di servizio. Questo può includere certificazioni di qualità, certificazioni di competenze tecniche specifiche, o attestazioni di formazione professionale riconosciuta.

Esperienze Precedenti

È necessario fornire referenze che dimostrino esperienze precedenti in contesti simili, preferibilmente nel settore culturale o in ambiti che richiedono un elevato livello di specializzazione e attenzione nella gestione degli spazi e del pubblico. Le esperienze dovranno evidenziare la capacità del fornitore di adempiere agli standard qualitativi e alle tempistiche richieste.

Capacità Organizzativa

Il fornitore dovrà dimostrare una solida capacità organizzativa, inclusa la disponibilità di personale qualificato in numero adeguato per coprire tutte le esigenze del servizio, la flessibilità operativa per gestire le richieste con preavviso limitato e la capacità di coordinare più attività contemporaneamente, garantendo sempre il massimo livello di efficienza e qualità del servizio.

Art. 4 - Criteri di Selezione

La selezione del fornitore per i servizi di supporto alle iniziative culturali del Municipio Roma XI Eur, sarà guidata da criteri finalizzati a garantire l'eccellenza e la massima efficienza nella realizzazione degli eventi e delle attività culturali proposte. L'obiettivo è individuare un partner affidabile, capace non solo di offrire un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, ma anche di integrarsi con le dinamiche e le specificità dello spazio culturale.

Roma Capitale

Di seguito, i criteri di selezione dettagliati:

Costo dei Servizi

La selezione del fornitore per i servizi di supporto alle iniziative culturali del Municipio Roma XI Eur, sarà guidata primariamente dalla proposta di costo, presentata per i singoli servizi richiesti, sia essa basata su una tariffazione oraria o chilometrica, a seconda del servizio specifico e che dovrà essere dettagliata e suddivisa per ciascuna categoria di servizio offerto. È imperativo che la proposta economica sia non solo competitiva, ma anche rigorosamente allineata con la normativa vigente e con i minimi retributivi tabellari ministeriali, garantendo la piena conformità con gli standard di remunerazione e le condizioni lavorative prescritte.

Capacità di Risposta

Essenziale sarà la capacità del fornitore di adattarsi rapidamente alle esigenze variabili delle iniziative culturali del Municipio Roma XI Eur, offrendo soluzioni tempestive e flessibili. Questo include la disponibilità a gestire richieste last-minute e la capacità di scalare rapidamente le risorse in caso di esigenze impreviste, nonché la disponibilità ad offrire i servizi richiesti oltre gli orari previsti come sopra specificati, ovvero dalle ore 9:00 alle ore 19:00 in giorni feriali e festivi, e comunque non oltre le ore 24:00.

Esperienza e Referenze

Il fornitore dovrà fornire referenze comprovabili di servizi analoghi già erogati, preferibilmente in contesti culturali o eventi di rilevanza. L'esperienza pregressa nel settore specifico sarà un fattore discriminante nella scelta finale.

Sostenibilità e Innovazione

Saranno considerati con interesse gli approcci innovativi e sostenibili proposti, sia in termini ambientali che sociali. Questo include l'utilizzo di tecnologie eco-compatibili, l'attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale, e l'adozione di pratiche lavorative che promuovono l'inclusione e la diversità.

Art. 5 - Importo, durata dell'appalto e modalità di esecuzione della fornitura

Il presente appalto di fornitura decorrerà dalla data di affidamento, al 31/12/2026 e, comunque, al massimo fino all'esaurimento dei fondi disponibili salvo esercizio da parte della Stazione Appaltante, della facoltà di proroga ai sensi dell'art 120, comma 11, del Codice, per un importo complessivo di € 67.710 oltre IVA 22% per un totale di € 82.606,20 per il triennio 2024/2026.

L'elenco dei servizi a base di gara (allegato alla lettera di invito), ha il solo fine di orientare i fornitori e di comparare i prezzi per l'aggiudicazione dell'appalto. Il ribasso offerto è da intendersi calcolato sui singoli servizi e non come media aritmetica dei servizi indicati negli articoli inseriti a base di gara.

Roma Capitale potrà richiedere, ad insindacabile giudizio, la fornitura di servizi non presenti in catalogo del fornitore ma compatibili con la tipologia di servizi del presente capitolato, concordando nel caso i nuovi prezzi.

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolti presso il luoghi indicati di volta in volta per lo svolgimento delle iniziative culturali ricadenti nel territorio del Municipio XI Roma Eur .

Roma Capitale

Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma
Telefono +39 06 696 12 802/804
E-mail direzionetecnica.mun09@comune.roma.it
PEC protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinatori di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

I servizi potranno essere richiesti dall'Amministrazione Municipale con anticipo fino a 24 ore dall'inizio della prestazione, previa sottoscrizione preventiva di contratti applicativi.

Art. 6 - Oneri a carico dell'esecutore

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, la Ditta aggiudicataria si impegna a nominare un responsabile del coordinamento del servizio, con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e un referente della Direzione Tecnica del Municipio Roma IX Eur - Ufficio Supporto Progetti Strategici Municipali Cultura e Turismo. Inoltre, alla tempestiva segnalazione degli impedimenti che ostacolano il buon funzionamento del servizio, l'esecutore dovrà fornire prima dell'affidamento le specifiche dettagliate di ogni servizio offerto.

L'esecutore si impegna a garantire e verificare la qualità del servizio, rispettando tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso dell'esecuzione del contratto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale, in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione di cui l'art. 116, comma 2 del Codice.

La Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sia per quanto concerne il personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria, sia per eventuali danni che possano derivare a terzi per diretta responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La Ditta aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio di fornitura e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alla persona che alle cose, per qualsiasi causa che dipenda dal servizio assunto.

Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e .i

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E. confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto.

Roma Capitale provvederà a liquidare, con cadenza non inferiore a due mesi, il corrispettivo dovuto all'esecutore per ogni singolo servizio, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di aggiudicazione, successivamente alla emissione dell'attestazione della regolare fornitura ed a seguito di presentazione di regolare fattura corrispondente al servizio svolto.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto/capitolato, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

In occasione di ciascun pagamento, Roma Capitale effettuerà una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte di Roma Capitale dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e i. e ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice. Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Roma Capitale

Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma

Telefono +39 06 696 12 802/804

E-mail direzionetecnica.mun09@comune.roma.it

PEC protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

Art. 8 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.)

Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione dei contratti applicativi.

Al D.E. compete, tra l'altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell'esecuzione dei contratti applicativi, il controllo sulla regolare esecuzione dei contratti applicativi da parte dell'appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.

Competono al D.E. le seguenti attività:

- emanazione degli ordini di servizio con indicazione delle quantità delle risorse e/o dei chilometri e i giorni in cui tali ordini di servizio devono essere eseguiti;
- svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- su autorizzazione del R.U.P. da avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto;
- ordina la sospensione delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- redige i verbali di ripresa dell'esecuzione dei contratti applicativi non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;

Roma Capitale

Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma

Telefono +39 06 696 12 802/804

E-mail direzionetecnica.mun09@comune.roma.it

PEC protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it

- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E..

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti da leggi di settore.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.

L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 9 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: *"Il sottoscritto Istituto ...(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 1 e 52 del*

Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983) come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto".

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Roma Capitale

Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma

Telefono +39 06 696 12 802/804

E-mail direzionetecnica.mun09@comune.roma.it

PEC protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, li risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, li rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice, è fatto obbligo all'esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

A norma dell'art. 117, comma 8 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.

Art. 10 - Assicurazioni a carico dell'esecutore

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

E a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi. Ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi d'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o li ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

Art. 11 - Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del D.E.C.;
- b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all'art. 10 del presente schema di contratto eccedente li termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell'appalto;
- c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio, anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
- d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
- e) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
- f) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C.;
- g) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
- h) una penale del 5% del valore del contratto come definita all'art. 13 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 13;

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Il Municipio XI Roma Eur su proposta del responsabile del procedimento, sentito li D.E.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere li valore del servizio oggetto di contestazione.

Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo avvalendosi della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Roma Capitale

Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma
Telefono +39 06 696 12 802/804
E-mail direzionetecnica.mun09@comune.roma.it
PEC protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

I D.E. riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del codice.

Art. 12 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale - Municipio XI l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 12 bis - Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato li "Protocollo di Integrità".

Come accettato [e sottoscritto] dall'operatore economico questi:

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato li procedimento amministrativo diretto a stabilire li contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg.

del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l'art. 80, comma 5 let. c del D.Lgs. n. 50/2016;

- e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per li quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i

dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto, dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibili le fattispecie previste dall' art. 122 del Codice.

Art 14 - Recesso

In relazione al recesso si applica l'art. 123 del Codice.

Art. 15 - Interpello ai sensi dell'art. 124 del Codice

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli, in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 65 del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

Art. 17 - Clausole vessatorie.

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie, già facenti parte del presente schema di contratto.

"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".

"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale".

"Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico".

Art. 18 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 19 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore.

Il R.U.P.

Il Direttore di Direzione Tecnica
Ing. Mario Sica